

REACH - Gli adempimenti per le aziende petrolifere in attuazione della nuova politica comunitaria sulle sostanze chimiche

F. Del Manso

Unione Petrolifera, Via Giorgione 129, 00147 Roma; tel. 065423651, fax 0659602925; e-mail: delmanso@unionepetrolifera.it

La situazione attuale

L'Unione Europea ha adottato una nuova politica per la gestione e il controllo delle sostanze chimiche. Dal 1° giugno 2007 è infatti entrato in vigore il REACH - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals - Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio che sostituisce buona parte della legislazione comunitaria attualmente in vigore in materia di sostanze chimiche e introduce un sistema integrato per la loro registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione. Con l'approvazione di tale normativa è stata istituita anche l'ECHA l'agenzia europea delle sostanze chimiche con sede ad Helsinki. L'ECHA si occuperà delle procedure di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche per garantirne l'armonizzazione in tutta l'Unione europea. Tali procedure mirano a fornire informazioni supplementari sulle sostanze chimiche, garantirne l'uso sicuro e assicurare la competitività dell'industria europea.

Gli elementi essenziali del sistema REACH sono i seguenti:

- la registrazione, che impone all'industria di acquisire adeguate informazioni sulle sostanze e di utilizzarle per garantirne la sicurezza;
- la valutazione, su cui si fonda la presunzione del rispetto dei propri obblighi da parte dell'industria e che permette di evitare sperimentazioni superflue;
- l'autorizzazione degli usi di sostanze presentanti un'elevata pericolosità, rilasciata a condizione che i rischi che essi comportano siano tenuti sotto adeguato controllo o che i benefici sociali ed economici che essi consentono siano considerati prevalenti rispetto a tali rischi, e che non esistano idonee sostanze o tecnologie alternative;
- la procedura delle restrizioni, che offre una garanzia di sicurezza supplementare in quanto consente di far fronte ai rischi che non siano stati presi in sufficiente.

Il primo adempimento in attuazione del REACH sarà la registrazione delle nuove sostanze (in pratica quelle che vengono introdotte per la prima volta sul mercato). A decorrere dal 1° giugno 2008 le imprese dovranno procedere alla registrazione di tali sostanze che non sono soggette al regime transitorio.

Le imprese dovranno invece pre-registrare le sostanze chimiche soggette al regime transitorio (tutte le sostanze esistenti) tra il 1° giugno 2008 e il 1° dicembre 2008. La pre-registrazione delle sostanze consente alle imprese di beneficiare dei termini transitori per la Registrazione delle sostanze esistenti. Tali termini variano dal 2010 al 2018 a seconda della pericolosità della sostanza e del quantitativo annuo prodotto.

Uno dei punti cardine della nuova politica sulle sostanze chimiche è il trasferimento dall'autorità al sistema industriale della responsabilità di effettuare una completa valutazione del rischio delle sostanze che si intendono produrre o importare.

Le sostanze petrolifere che ricadranno nel campo di applicazione del REACH sono le circa 660 sostanze consolidate nell'EINECS - European Inventory of Existing Commercial Substances e su tali sostanze dovrà essere l'industria petrolifera a preparare i relativi risk assessment.

Il Concawe sulla base delle affinità nei processi di raffinazione e delle similarità nelle proprietà chimico-fisiche e negli usi finali cui sono destinate ha riunito in 13 gruppi tutte le sostanze di interesse del settore petrolifero (fuel gas, benzine, gasolio, oli combustibili, lubrificanti, ecc...) ed ha proposto alla Commissione UE di effettuare, per conto delle proprie aziende associate, il risk assessment unicamente su questi 13 gruppi.

La Commissione UE ha approvato la proposta del Concawe che quindi sta attivamente lavorando alla produzione di questi documenti di cui quello della benzina è già stato completato. Tutti i risk assessment dovranno essere comunque completati entro il primo semestre 2009 per consentire la predi-

sposizione dei Chemical Safety Reports entro la scadenza del 2010.

Oltre a quello della benzina, anche i risk assessment del gasolio e del kerosene sono stati completati. Per i fuel gas, gli oli combustibili, gli oli base e gli oli minerali bianchi i lavori sono in fase avanzata e si sta procedendo alla compilazione finale del documento. Per le paraffine, gli estratti aromatici, il coke di petrolio, il bitume e lo zolfo il lavoro è stato avviato, sono state completate le prime fasi e si sta procedendo alla compilazione del documento. Il Concauwe invece non predisporrà i risk assessment per una serie di altre sostanze generalmente impiegate in raffineria quali additivi, ossigenati, catalizzatori, ecc. Per queste sostanze gli utilizzatori dovranno richiedere ai fornitori di provvedere alla registrazione oppure registrarle autonomamente.

Gli adempimenti a carico delle aziende

Una volta completata la pre-registrazione delle sostanze le aziende dovranno provvedere secondo una certa tempistica alla vera e propria registrazione.

La pre-registrazione consisterà nel trasmettere all'autorità competente una serie di informazioni sulle sostanze che identifichino il produttore, il tipo di sostanza, la sua produzione annuale e l'elenco degli studi sanitari e ambientali disponibili in letteratura.

La procedura per ottenere la registrazione impone invece la predisposizione di un dossier di cui il risk assessment rappresenta solo uno dei documenti necessari.

Il Dossier per la registrazione infatti sarà un documento abbastanza complesso e conterrà una parte tecnica ed una specifica sulla gestione sanitaria e ambientale della sostanza (Chemical Safety Report).

Il Dossier tecnico deve contenere tutte le informazioni già fornite nella fase di pre-registrazione ma ulteriormente dettagliate. Vanno inoltre specificati tutti gli aspetti inerenti la classificazione ed etichettatura della sostanza, le schede di sicurezza e tutti gli altri dati necessari per un uso corretto e sicuro della sostanza.

Per quanto riguarda gli studi sugli effetti sanitari e ambientali presenti in letteratura va specificato se tali studi sono stati originati anche da test su animali. Occorre infine segnalare se, a giudizio del registrante, fosse necessario eseguire altri test sulla sostanza.

Nella seconda parte del Dossier di Registrazione (Chemical Safety Report) si deve entrare con maggiore dettaglio nella gestione del rischio delle sostanze. Per questa parte del documento il Risk Assessment predisposto preventivamente rappresenta il principale documento di riferimento. Devono essere infatti segnalate tutte le misure che si intendano adottare, per una corretta gestione del rischio relativamente alla sostanza in questione, incluse quelle relative alla fine del ciclo di vita, tali quindi da assicurare una adeguata protezione per l'uomo e per l'ambiente nelle fasi di produzione, utilizzo e smaltimento delle sostanze.

In particolare sarà necessario evidenziare tutti i pericoli connessi alla sostanza, effettuare una valutazione delle esposizioni di tutto il personale potenzialmente coinvolto nelle varie fasi della produzione, di tutti coloro che tratteranno le sostanze nel sistema distributivo primario e secondario nonché le esposizioni degli utilizzatori finali.

In sostanza con il Chemical Safety Report il produttore o importatore della sostanza deve dimostrare che la sostanza di suo interesse può essere manipolata ed utilizzata in modo sicuro sia per i lavoratori che per gli utilizzatori.

L'impatto per le compagnie petrolifere in termini di acquisizione delle informazioni, effettuazione di studi e/o test, identificazione di tutti gli scenari espositivi ed elaborazione della documentazione necessaria per procedere alla registrazione della sostanza di interesse specifico (gpl, benzina, gasolio, olio combustibile, ecc...) sarà quindi estremamente gravoso.

Anche se, come detto in precedenza, il Concauwe non copre tutte le sostanze potenzialmente presenti in raffineria, il lavoro che sta effettuando sui risk assessment rappresenta oltre l'80% degli adempimenti che le aziende dovranno affrontare per ottenere la registrazione delle sostanze. Il Concauwe inoltre, sulla base delle informazioni prodotte con i risk assessment, elaborerà dei generici Chemical Safety Reports che naturalmente le aziende ad esso associate dovranno adattare alla propria specifica realtà.

Le aziende non socie del Concauwe dovranno predisporre autonomamente il risk assessment e tutto il Dossier per la registrazione anche se la legislazione Reach impone la collaborazione tra tutti i registranti sia nella preparazione della registrazione che nella fase di registrazione stessa. Le ragioni sono riconducibili alla necessità di ridurre i test sugli animali condividendo obbligatoriamente i dati disponibili su tali test e alla necessità di armonizzare la classificazione ed etichettatura di pericolo delle sostanze. La collaborazione dovrà avvenire tra tutti i pre-registranti delle stesse sostanze. L'ECHA fornirà dal 1° gennaio 2009 l'identità e i contatti di tutti i pre-registranti che hanno pre-registrato la stessa sostanza. Tutti questi soggetti divengono automaticamente membri del Substance Information Exchange Forum (SIEF) all'interno del quale avverrà lo scambio di informazioni.

Le informazioni minime che devono essere condivise gratuitamente all'interno di un SIEF non consentono alle entità legali partecipanti di poter registrare una sostanza petrolifera. Sono infatti necessarie ulteriori informazioni che potranno essere acquisite a pagamento e poiché la registrazione nell'ambito del Reach è divenuto un prerequisito essenziale per restare sul mercato, tali informazioni sono diventate un prodotto con un discreto valore commerciale.

A tal riguardo il Concauwe offrirà ai non membri tutte le suddette informazioni sulla base di un accordo di licenza. Le condizioni economiche saranno comunque ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie.